

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

D.M. 10/3/98: un piano di sviluppo della sicurezza che coinvolge datori di lavoro, responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, addetti, aziende produttrici, consulenti e professionisti.

ing. Antonio Summa - Libero professionista in Mesagne (BR)

D.M. 10 marzo 1998: campo di applicazione

Sulla Gazzetta Ufficiale del 07.04.98 è stato pubblicato il Decreto ministeriale 10.03.98. Tale decreto, emanato in attuazione del disposto dell'art. 13 del D.Lgs. 626/94, stabilisce i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di ridurre l'insorgenza degli incendi e di limitarne le conseguenze.

E' interessante notare come il campo di applicazione del nuovo decreto, in base al disposto dell'art. 1 dello stesso, sia quello delle attività lavorative in generale, cioè di tutti quegli ambienti destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno delle aziende o delle unità produttive. Sono pure considerati luoghi di lavoro i luoghi siti all'interno dell'azienda comunque accessibili nello svolgimento di azioni connesse con l'attività lavorativa.

Mi rammarico ora della banalità della considerazione che vado ad esporre, ma ciò fuga definitivamente, qualora ve ne fosse stato bisogno, ogni dubbio in merito al campo di applicazione dei criteri tecnici di prevenzione incendi.

Può sembrare assurdo, ma capita ancora sovente nella pratica

quotidiana di riscontrare fra gli addetti ai lavori o datori di lavoro male informati la convinzione che le buone regole di prevenzione incendi valgono solo per le attività soggette all'obbligo di rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Come noto tali attività sono quelle richiamate dal D.P.R. 689/59 e dal D.M. 16.02.82.

Come se, ad esempio nel caso di un'attività comprendente un magazzino di carta, soggetto all'obbligo di richiedere il certificato di prevenzione incendi se superiore a 50 quintali, la sicurezza antincendio avesse diritto di essere presa in considerazione solo a partire dal cinquantunesimo quintale, e non a "soli" quarantanove quintali di stoccaggio.

Il nuovo decreto specifica inequivocabilmente che il suo campo di applicazione è quello dei luoghi di lavoro. Anzi, si chiarisce che un ambiente è da considerarsi luogo di lavoro anche se la presenza dei lavoratori è saltuaria od occasionale, purché sia ubicato all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, cioè di uno stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni e servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale.

Nulla di nuovo in sostanza, ma solo la logica, naturale, scontata conferma e precisazione del di-

sposto del più noto art. 33 del D.P.R. 547/55:

"Art. 33 D.P.R. 547/55

In tutte le aziende o lavorazioni soggette al presente decreto (i luoghi di lavoro - n.d.r.) devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare la incolumità dei lavoratori in caso di incendio."

L'art. 33 non pone limitazione alcuna all'obbligo di adottare misure antincendio (sia pure, ovviamente, proporzionate ai rischi) nei luoghi di lavoro. Il suo disposto è stato confermato e rafforzato dall'art. 4 comma 5 del D.Lgs. 626/94, lettere h) e q):

"Art. 4 comma 5
D.Lgs. 626/94:

Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ed in particolare:

- h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavora-

tori, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti."

Le misure preventive e protettive

Passando al successivo art. 3 del citato decreto ministeriale, qualche perplessità può suscitare in prima lettura il disposto del comma 2. Per comodità del lettore si riporta il testo dello stesso articolo:

"Art. 3 D.M. 10.03.98

All'esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a:

- a) ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio secondo i criteri di cui all'allegato II;
- b) realizzare le vie e le uscite di emergenza previste dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, di seguito denominato decreto del Presidente della Repubblica n. 547/55, così come modificato dall'art. 33 del decreto legislativo n. 626/1994, per garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio, in conformità ai requisiti di cui all'allegato III;
- c) realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di inter-

vento, in conformità ai criteri di cui all'allegato IV;

- d) assicurare l'estinzione di un incendio in conformità ai criteri di cui all'allegato V;
- e) garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri di cui all'allegato VI;
- f) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato VII;

Per le attività soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente al comma 1, lettere a), e) ed f)."

Potrebbe sembrare che le attività sottoposte al controllo dei vigili del fuoco non abbiano l'obbligo di realizzare un sistema di vie di esodo conforme al disposto dell'art. 13 del D.P.R. 547/55, di garantire la segnalazione dell'incendio e di assicurarne con opportuni presidi l'estinzione. Il che è palesemente falso.

In realtà il disposto del comma 2 è da interpretarsi nel senso che una attività sottoposta al controllo dei vigili del fuoco non deve effettuare autonomamente gli adempimenti previsti dall'art. 3 comma 1, lettere b), c), d) in conformità agli allegati relativi del decreto, bensì in conformità al necessario progetto di prevenzione incendi approvato dal comando provinciale ai sensi e con le procedure del D.P.R. 577/82 e D.P.R. 37/98.

Rimane sempre e comunque a carico del titolare dell'attività soggetta al controllo dei vigili del fuoco l'obbligo, richiamato da varie disposizioni di legge, di assicurare l'adempimento di quanto prescritto ai rimanenti punti a), e) ed f) del riportato art. 3 comma 1 del D.M. 10.03.98. Il datore di lavoro deve cioè adoperarsi a ridurre i rischi di incendio, a garantire l'efficienza di sistemi, dispositivi ed impianti antincendio e a fornire ai lavoratori adeguata formazione ed informazione.

Tale concetto viene ribadito nel nuovo decreto ministeriale, e rafforza le già chiare disposizioni del D.Lgs. 626/94.

Il controllo e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature

Il contenuto del successivo art. 4 del D.M. 10.03.98, relativo al controllo e alla manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio, appare molto interessante. Tale articolo afferma infatti che gli interventi di manutenzione e i controlli su impianti ed attrezzature antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali ed europei oppure, qualora non esistano tali norme, in conformità alle istruzioni del fabbricante e/o dell'installatore.

Viene in sostanza ripreso il disposto dell'art. 32 del D.Lgs. 626/94, nella parte in cui afferma che gli impianti e i dispositivi di sicurezza, e quindi anche gli impianti antincendio, devono esse-

GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO

re sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

Si ricorda anche il più specifico art. 34 del D.P.R. 547/55:

“Art. 34 D.P.R. 547/55:

Nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio:

...devono essere predisposti mezzi di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili di primo intervento. Detti mezzi devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto;”...

Tale obbligo viene ora precisato nel senso che la verifica deve essere effettuata nel rispetto delle norme di legge e delle norme di buona tecnica che, italiane ed europee, si riferiscono all'installazione della quale il datore di lavoro è tenuto a garantire la conformità e l'efficienza.

Non si può non notare a tale proposito la crescente assunzione di responsabilità da parte del datore di lavoro, tenuto a conoscere una sempre maggiore quantità di documenti inerenti la sicurezza, e la conseguente necessità di potere fare affidamento su una figura altamente specializzata di responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Purtroppo attualmente la figura del responsabile, in mancanza di specifici riferimenti normativi in grado di definire requisiti e competenze, appare caratterizzata da contorni piuttosto sfocati.

La gestione dell'emergenza in caso di incendio

Proseguendo nella lettura del decreto si riscontra un importante chiarimento all'art. 5, relativo alla gestione dell'emergenza antincendio. Si afferma infatti che la redazione del piano di emergenza è obbligatoria solo se il datore di lavoro impiega lavoratori dipendenti in numero superiore a 10.

Ovviamente il numero dei lavoratori è da considerarsi relativo alla singola sede lavorativa, quando fossero presenti nell'ambito di una stessa azienda una o più unità produttive, come chiarito dalla Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 27.06.96 n. 89.

Al di sotto dei 10 dipendenti il datore di lavoro, anche se esentato dall'obbligo di redigere un vero e proprio piano di emergenza, è sempre e comunque tenuto ad adottare le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.

Ciò in analogia con quanto previsto in merito all'obbligo di redigere la valutazione del rischio di cui all'art. 4 del D.Lgs. 626/94. Oltre i 10 dipendenti la valutazione di rischio deve essere effettuata dal datore di lavoro e deve essere riportata in forma scritta. Al di sotto dei 10 dipendenti, il datore di lavoro è comunque tenuto ad effettuare la valutazione, ma non è obbligato a redigerla in forma scritta.

La designazione degli addetti al servizio antincendio

Il successivo art. 6 del D.M.

10.03.98 è relativo all'obbligo del datore di lavoro di designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio.

Tale obbligo, il cui mancato adempimento è penalmente sanzionato, è sancito dall'art. 4 comma 5 lettera a) e dall'art. 12 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 626/94.

Il datore di lavoro, successivamente all'esito della valutazione dei rischi, deve organizzare un numero congruo di addetti all'emergenza antincendio, oppure può nominare se stesso nei casi previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 626/94. Tali casi sono sostanzialmente:

1. Aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti;
2. Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti;
3. Aziende della pesca fino a 20 addetti;
4. Altre aziende fino a 200 addetti;

Non è superfluo specificare che il numero di lavoratori da designare non è determinabile a priori, ma scaturisce in maniera precisa dalla valutazione dei rischi.

La valutazione del rischio deve evidenziare i pericoli e le situazioni da affrontare in emergenza. Il piano di emergenza a sua volta deve stabilire esattamente le azioni da compiere per mettere in sicurezza l'attività e garantire l'esodo degli occupanti della stessa. Il numero di tali operazioni, da effettuarsi nel ristretto periodo in cui l'emergenza stessa si svolge, determina inequivocabilmente il numero di addetti di cui deve comporsi la squadra di

emergenza. Il numero degli addetti scaturirà infatti dal rapporto fra il numero di operazioni da compiere in emergenza per attuare il piano ed il numero di operazioni che ogni addetto può compiere realisticamente nel periodo considerato.

Una volta determinato il numero di lavoratori che compongono la squadra di emergenza, bisognerà provvedere alla formazione degli stessi. La formazione dovrà riguardare un numero di lavoratori almeno doppio rispetto all'organico previsto per la squadra, per tenere conto di eventuali ferie, malattie, ecc. La squadra di emergenza deve essere sempre presente a pieno organico in azienda, in quanto costituisce un presidio antincendio.

Non avere la squadra di emergenza disponibile a pieno organico può costituire una mancanza da parte del datore di lavoro equiparabile alla omessa manutenzione od alla omessa installazione dei sistemi, dispositivi ed impianti antincendio.

La formazione degli addetti al servizio antincendio

Ai commi 3 e 4 dell'art. 6 del D.M. 10.03.98 si tratta dell'attestazione antincendio da conseguire da parte degli addetti all'emergenza successivamente all'effettuazione dei corsi di formazione antincendio.

Come noto, l'argomento è dettagliatamente trattato dalla Legge n. 609 del 28/11/1996, di conversione del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 512, recante "Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di

organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto."

All'art. 3 della succitata legge, si afferma che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede alle attività relative alla formazione del personale delle squadre di emergenza antincendio mediante le proprie strutture operative, tecniche e didattiche e avvalendosi del proprio personale addetto.

Si stabilisce inoltre che le attività per le quali è richiesta al Corpo nazionale dei vigili del fuoco la formazione e l'addestramento del personale addetto alla prevenzione, all'intervento antincendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro sono quelle elencate nel decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689, tabelle A e B, nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e nel decreto ministeriale 30 ottobre 1986, e che l'attività di formazione, addestramento e di attestazione di idoneità di cui al comma 3 è assicurata dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Al comma 3 dell'art. 3 della L. 609/96 si afferma che:

"I comandi provinciali dei vigili del fuoco, previo superamento di prova tecnica, rilasciano attestato di idoneità ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da enti pubblici o privati."

Appare chiaro quindi che i corsi antincendio, come d'altronde accade nella realtà, possono essere tenuti da chiunque.

Per quanto concerne l'attestazione poi, mi sono sempre chiesto cosa poteva succedere se un'azienda, pur avendo ottemperato all'obbligo di effettuare l'addestramento antincendio dei propri addetti, previsto dal D.Lgs. 626, avesse ommesso di richiedere l'attestato di idoneità ai vigili del fuoco. Non si evince infatti dal disposto del comma 3 dell'art. 3 della L. 609/96 un obbligo cogente di conseguire l'attestazione da parte dei vigili del fuoco. D'altronde il D.Lgs. 626/94 con l'art. 22 comma 5 sanziona la omessa formazione dei lavoratori, non la mancanza dell'attestazione.

Con il nuovo D.M. 10.03.98 si è finalmente fatta chiarezza: qualora il datore di lavoro, a sua discrezione, ritenga necessario che l'idoneità tecnica del personale addetto all'emergenza antincendio sia comprovata da apposita attestazione, questa attestazione dovrà essere rilasciata dai vigili del fuoco.

L'attestato rilasciato dai vigili del fuoco competenti per zona è comunque obbligatorio in base all'art. 6 del D.M. 10.03.98 per alcune attività maggiormente pericolose e che sono:

- Industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del D.P.R. n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
- fabbriche e depositi di esplosivi;
- centrali termoelettriche;
- impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;

GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO

- impianti e laboratori nucleari;
- depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m²;
- attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m²;
- aeroporti, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
- alberghi con oltre 100 posti letto;
- ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
- scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
- uffici con oltre 500 dipendenti;
- locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;

- edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del R.D. 07.11.42 n. 1564, adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta al pubblico superiore a 1000 m²;

- cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
- cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

Fatto salvo quanto sopra affermato per dovere di precisione, è peraltro necessario sottolineare che ovviamente l'attestato dei vigili del fuoco, o comunque la formazione degli addetti antincendio effettuata dai vigili del fuoco o dalle più note aziende del settore, costituiscono un sicuro pun-

to di riferimento ed una garanzia di professionalità per il datore di lavoro in un contesto di grande disinformazione e pressappochismo in cui, in assenza di una certa definizione della competenza, chiunque può proporsi alle aziende nella veste di formatore.

Un grande merito del nuovo decreto è quello di avere riportato sulla Gazzetta Ufficiale all'art. 7 i contenuti minimi dei corsi di formazioni antincendio già stabiliti dalla circolare del Ministero dell'interno n. 770/6104 del 12.03.97 (*pubblicata sul numero di aprile 1997 della rivista Antincendio n.d.r.*).

Non sono quindi più possibili equivoci in merito ai contenuti minimi che i datori di lavoro dovranno esigere per i corsi di formazione.

All'art. 8 il D.M. 10.3.98 stabilisce che sono fatti salvi i corsi di formazione antincendio ultimati entro la data di entrata in vigore del decreto.

La data di entrata in vigore del decreto è lontana, e coincide con il giorno 07.10.98.

Sarebbe stato meglio, nell'interesse degli utenti, rendere da subito obbligatori i contenuti minimi dei corsi di formazione previsti dal nuovo decreto. Infatti ad oggi le indicazioni su tali contenuti sono affidate, come già detto, alla circolare ministeriale 770/6104 che non può certo considerarsi una norma di legge e che tra l'altro non tutti conoscono.

Ora, in base al disposto del nuovo decreto, alla data del 07.10.98 saranno "fatti salvi" tutti i corsi fino a quel momento effettuati "da enti pubblici o priva-

ti", qualunque sia stato il grado di approfondimento degli stessi.

Pur restando validi i corsi effettuati, rimane comunque la necessità di ottenere l'attestato dei vigili del fuoco per le aziende pericolose precedentemente elencate, riportate nell'allegato X del D.M. 10.03.98.

Si rileva infine che, allo stato attuale della legge, tutte le attività lavorative, indipendentemente dal numero dei dipendenti, devono obbligatoriamente procedere alla nomina ed alla formazione degli addetti antincendio. Si segnala da ultimo il disposto dell'art. 8 comma 1 del decreto, per i luoghi di lavoro non soggetti all'obbligo di dichiarazione o notifica o all'obbligo di richiedere il certificato di prevenzione incendi; tali luoghi di lavoro, se preesistenti all'entrata in vigore del decreto stesso, devono adeguare le vie di esodo alle prescrizioni dell'allegato III del decreto.

Tale titolo III riporta sostanzialmente i criteri tecnici di prevenzione incendi, già noti agli addetti ai lavori, in base ai quali è possibile effettuare la verifica o dimensionare le vie di esodo di una attività lavorativa.

Quindi le attività lavorative considerate dal decreto hanno due anni di tempo per adeguarsi alle prescrizioni del titolo III; attenzione però: tale periodo non può certo essere concesso per ottemperare a disposizioni sulle vie di esodo già chiaramente previste dal D.P.R. 547/55, in vigore come noto dall'01.01.56, ed il cui mancato adempimento è da tale data sanzionato.